

IMBALLAGGI E GIR

PROCEDURE OPERATIVE PER L'APPROVAZIONE E L'OMOLOGAZIONE DI IMBALLAGGI E GIR PER IL TRASPORTO SU STRADA (DD 10.6.2004)

ing. Eros Bravetti
funzionario tecnico DTT

1	QUADRO GENERALE	204
2	COMPETENZE	205
2.1	Premessa	206
2.2	Accreditamento	206
2.3	Certificazione d'azienda	208
2.4	Versamenti e tariffe	210
3	APPENDICE	214
3.1	DD 10.6.2004	214
3.2	Modulo di nomina	220
3.3	Modulo di nomina	220
3.4	Modulo di accettazione	221
3.5	Modulo di accettazione	221
3.6	Schema domanda (elaborato dal Centro Prova Autoveicoli di Bologna)	222
3.7	Modello di certificato (elaborato dal Centro Prova Autoveicoli di Bologna)	223

1 QUADRO GENERALE

Col DD 10.6.2004 è stata colmata una rilevante lacuna normativa relativa all'approvazione della maggior parte degli imballaggi destinati al trasporto stradale di merci pericolose.

Ritengo corretto parlare di lacuna anche se l'assenza della norma attuale non ha bloccato nel tempo il trasporto delle merci pericolose. Negli anni si era infatti consolidata l'abitudine di utilizzare nei trasporti terrestri gli imballaggi approvati per i trasporti ferroviari e/o navali.

La metodologia di marcatura, effettuata in riferimento alle norme ADR, RIR e IMDG, e la tipologia di prove che gli imballaggi devono sostenere e superare sono infatti simili e tali da far apparire equivalenti le singole approvazioni e promiscuo l'impiego di tali imballaggi.

La nuova norma pubblicata nel corso del 2004, in attuazione del decreto ministeriale 3 maggio 2001 con il quale è stata recepita la direttiva 2000/61/CE (trattasi nella realtà dell'ADR)), si applica:

- agli imballaggi,
- ai GIR,
- ai grandi imballaggi,

destinati al trasporto di materie pericolose **esclusivamente** per strada.

Sono **esclusi** dall'applicazione di questa norma gli imballaggi destinati al trasporto di materie pericolose della classe 2 e della classe 7, per i quali necessita fare riferimento ad altra normativa e che non saranno trattati nel corso del presente intervento.

Prima di esaminare le procedure amministrative, tecnico-omologative e di immissione in commercio correlate all'applicazione del decreto, ritengo indubbiamente importante ricordare alcune definizioni, tratte sia dal decreto che dalla normativa ADR, a cui il decreto fa costantemente riferimento e che rappresenta contestualmente la normativa tecnica da applicare nel corso delle operazioni di approvazione e/o di omologazione.

Ai fini della presente norma le definizioni seguenti assumono il significato: a "imballaggi", i recipienti (1) ed i contenitori (2) destinati al trasporto di merci pericolose e soggetti alle prescrizioni di cui ai capitoli 6.1 e 6.3 dell'ADR;

(1) L'ADR definisce recipiente: *"involucro di rivestimento destinato a ricevere o a contenere materie o oggetti, compresi i mezzi di chiusura quali essi siano; esclusi i serbatoi."*

(2) L'ADR definisce contenitore: *"un dispositivo di trasporto (telaio o altro dispositivo analogo) • avente un carattere permanente ed essendo per tale fatto sufficientemente resistente per permettere il suo uso ripetuto; • appositamente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura di carico, per uno o più modi di trasporto; • munito di dispositivi che facilitino lo stivaggio e la movimentazione, in particolare durante il suo trasbordo da un mezzo di trasporto ad un altro; • concepito in modo da facilitare il riempimento e lo svuotamento"*.

N.B. Il termine «contenitore» non comprende né gli imballaggi convenzionali, né i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR), né i contenitori.

- b "GIR" i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose (3), e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.5 dell'ADR;
- c "grandi imballaggi" (4) gli imballaggi esterni contenenti gli oggetti o degli imballaggi interni e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.6 dell'ADR;
- d "Centri", il centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) ed i centri prova autoveicoli (CPA);
- e "UP" gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri (5);
- f "fabbricanti", i soggetti - persone giuridiche o fisiche - responsabili della costruzione o del ricondizionamento degli imballaggi, del GIR e dei grandi imballaggi.

È il caso di evidenziare un aspetto importante dell'ultima definizione riportata: la corrispondenza tra fabbricante e responsabile della costruzione.

Col termine fabbricante si è consueti intendere colui che, nel proprio stabilimento, produce fisicamente il bene o l'oggetto; per il decreto in questione invece il fabbricante è il responsabile della costruzione concependo pertanto che egli possa non produrre fisicamente il bene.

Questo importante concetto è già da tempo accettato nel settore omologativo dove il fabbricante viene inteso come la persona (fisica o giuridica) che è responsabile delle seguenti operazioni collegate al manufatto oggetto di approvazione/omologazione:

- progettazione,
- costruzione ed assemblaggio,
- controllo e responsabilità del sistema produttivo,
- detentore dell'approvazione/omologazione,
- conformità del prodotto.

2 COMPETENZE

Il decreto stabilisce le competenze degli uffici coinvolti:

1. ai Centri prova autoveicoli compete:

- (3) L'ADR definisce GIR: *"un imballaggio trasportabile rigido o flessibile:*
- a) *avente un capacità:*
 - i) *non superiore a 3 m³, per le materie solide e liquido dei gruppi di imballaggio II e III;*
 - ii) *non superiore a 1,5 m³, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR flessibili, di plastica rigida, compositi, di cartone o di legno;*
 - iii) *non superiore a 3 m³, per le materie solide del gruppo di imballaggio I imballate in GIR metallici;*
 - iv) *non superiore a 3 m³, per i materiali radioattivi della classe 7;*
 - b) *concepito per una movimentazione meccanica;*
 - c) *che possa resistere alle sollecitazioni prodotte durante la movimentazione e il trasporto secondo quanto previsto dalle prove specificate nel capitolo 6.5."*
- N.B I grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) che soddisfano le disposizioni del capitolo 6.5 non sono considerati come contenitori ai sensi dell'ADR.
- (4) L'ADR definisce Grande imballaggio: *"un imballaggio consistente in un imballaggio esterno contenente degli oggetti o degli imballaggi interni e che:*
- a) *è concepito per una movimentazione meccanica;*
 - b) *ha una massa netta superiore a 400 kg o un capacità superiore a 450 litri, ma il cui volume non supera 3 m³".*
- (5) Prossimamente il nome dovrebbe essere UMC (Uffici della Motorizzazione Civile).

- a) il rilascio e la revoca dell'approvazione del tipo degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonché dell'omologazione dei GIR;
 - b) l'effettuazione delle previste prove per il rilascio delle approvazioni degli imballaggi, grandi imballaggi ed omologazioni di GIR;
 - c) la verifica della conformità degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR alle prescrizioni previste dall'ADR;
2. agli uffici locali dei SIIT-trasporti compete:
- d) l'effettuazione delle prove e verifiche iniziali per la immissione in servizio, le ispezioni periodiche e le ispezioni straordinarie dei GIR omologati.

Un'ultima precisazione prima di addentrarci nell'analisi delle procedure; l'articolo 3 del decreto impone che per l'approvazione del tipo di imballaggi e dei grandi imballaggi nonché per l'omologazione dei GIR siano rispettate le procedure previste per le entità tecniche dal decreto ministeriale n. 277/2001. Per entità tecnica deve essere inteso un elemento che partecipa all'operazione di trasporto sia esso parte integrante del veicolo come un tipo di carrozzeria, oppure parte provvisoria o saltuaria del veicolo quale un contenitore scarrabile oppure un elemento collegato all'operazione di trasporto come un imballaggio.

Al fine di ottenere il rilascio di un'approvazione o di una omologazione, il costruttore deve seguire una procedura schematizzabile in tre fasi distinte e specifiche:

- I° FASE : Accreditamento e certificazione dell'azienda,
- II° FASE : Richiesta di approvazione/omologazione,
- III° FASE : Verifiche tecniche e rilascio del certificato,

alle quali se ne aggiunge talvolta una quarta relativa alle procedure di immissione dei prodotti sul mercato.

2.1 Premessa

Fase preliminare all'accreditamento è quella della scelta dell'ufficio, Centro prova autoveicoli, presso il quale svolgere l'intera operazione.

Ai sensi del decreto ministeriale n. 277/2001 (6) è stata eliminata in relazione alle domande di omologazione la competenza territoriale.

Questo significa che una ditta può scegliere, sull'intero territorio nazionale, con quale ufficio operare; la scelta non è però definitiva in quanto successivamente può rivolgersi ad altro ufficio anche per una sola richiesta di omologazione; in questo caso non risulterà necessario effettuare un secondo accreditamento in quanto, dichiarando presso quale ufficio l'operazione era stata già effettuata, vi sarà uno scambio di informazioni e comunicazioni tra i due uffici coinvolti.

I° FASE: Accreditamento e certificazione dell'azienda

2.2 Accreditamento

Con questo termine si intendono tutte le procedure finalizzate ad individuare, in modo inequivocabile, le persone destinate a svolgere funzioni di

(6) Decreto modificato ed aggiornato dal decreto ministeriale 13 agosto 2004.

collegamento e che ricoprono funzioni decisionali e progettuali all'interno dell'azienda. Quest'operazione risulta necessaria in quanto gli atti indispensabili al rilascio di un'approvazione od omologazione rivestono carattere di segretezza, sono cioè riservati tra l'ufficio competente per il personale nominato dall'azienda, e pertanto risulta necessario che le persone coinvolte nelle operazioni abbiano un'identità predeterminata.

La documentazione amministrativa che deve essere prodotta dalle case costruttrici è la seguente:

- 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla **iscrizione nel registro delle imprese** (ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, detta dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dalla CCIAA), dalla quale risultino anche le **generalità del legale rappresentante** della casa costruttrice;
- 2 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal legale rappresentante della casa costruttrice, da cui risultino gli elementi di seguito riportati dal punto 2.1 al punto 2.4 (alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante) (7):
 - 2.1 Il nome del **Responsabile Tecnico** per le questioni relative all'omologazione del veicolo o dei dispositivi e in particolare della persona autorizzata a sottoscrivere la scheda informativa, la relazione tecnica e gli eventuali schemi e disegni da presentare a corredo della domanda di omologazione, nonché il deposito della relativa firma, autenticata;
 - 2.2 il nome della/e **persona/e accreditata/e presso il Centro Prove** competente e/o presso il Ministero per la trattazione delle pratiche di omologazione, nonché il deposito della relativa firma, autenticata;
 - 2.3 il nome della/e **persona/e autorizzata/e a firmare le dichiarazioni di conformità e i certificati di origine**, nonché il deposito della relativa firma, autenticata;
 - 2.4 l'impegno a comunicare qualsiasi variazione inerente la ditta e il mandato conferito alle persone di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3;
- 3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante della casa costruttrice, ai sensi del citato art. 47 del DPR n. 445/2000, sulla organizzazione produttiva e contenente la descrizione degli impianti di produzione nonché l'organizzazione della verifica del sistema di controllo del processo produttivo ai fini della conformità del prodotto al tipo omologato (alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante);
- 4 fac-simile della dichiarazione di conformità e del certificato di origine (8);
- 5 gli estremi del verbale di avvenuto sopralluogo negli stabilimenti di produzio-

(7) V. fac-simile di dichiarazione di nomina e deposito firme riprodotta in appendice 1a; per il responsabile tecnico dell'azienda devono essere utilizzati i moduli riprodotti in appendice 1b e 1c secondo il caso.

(8) È definita nei particolari dalla ditta nel rispetto comunque di quanto prevede il DM n. 277/2001.

ne della casa costruttrice finalizzato alla verifica del sistema di controllo del processo produttivo ai fini della conformità del prodotto al tipo omologato (9).

Per le case costruttrici estere e cioè non ubicate nello spazio della Unione europea, in aggiunta a quanto sopra specificato, il legale rappresentante deve produrre anche il mandato conferito dalla casa costruttrice a rappresentare la stessa in ogni fase della procedura di omologazione e quello conferito per la firma delle dichiarazioni di conformità e dei certificati di origine (10).

2.3 Certificazione d'azienda

La certificazione d'azienda trae origine dal decreto dirigenziale 25.11.1997 (11) il quale afferma che "il costruttore deve garantire l'esistenza di procedure atte ad effettuare un controllo efficace della conformità del prodotto".

Il problema della conformità del prodotto passa necessariamente attraverso la certificazione dell'azienda nel senso di certificazione dei processi produttivi che l'azienda ha adottato ed utilizza.

Anche il DM n. 277/2001 tratta delle stesse problematiche, sull'argomento afferma inoltre che il ministero oltre ad effettuare controlli in produzione presso la fabbrica, atti a verificare tra l'altro la conformità del prodotto al tipo omologato, può disporre ispezioni anche su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione.

Qualora l'azienda sia già certificata da un ente secondo norme internazionali (per es. ISO 9001 o similari) il centro competente decide se ritenere sufficiente tale certificazione o procedere, almeno per una volta, ad una visita ispettiva per prendere diretta visione dell'applicazione del sistema di controllo.

Questa discrezionalità, apparentemente in contrasto con la logica di riconoscimento delle certificazioni rilasciate da enti notificati, è attualmente valutata ed utilizzata da vari centri in quanto i controlli finalizzati ad una certificazione di "qualità" (ISO per intenderci) sono diversi, e talvolta in contrasto, con la capacità di produrre in conformità al tipo omologato.

L'azienda è valutata attraverso una scheda definita dalle circolari 10.12.1997, DC. IV prot. n. B109 e 5.6.2003, prot. n. 42/MOT2/CCC; la valutazione finale e complessiva può essere:

-
- (9) Poiché il sopralluogo viene in genere a coincidere temporalmente con l'accreditamento ed il verbale non viene prodotto dalla casa costruttrice in quanto prodotto dallo stesso CPA che sta effettuando l'accreditamento; v. punto successivo per i particolari.
- (10) A tale riguardo, si rammenta che le firme sugli atti e documenti formati all'estero debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e, se redatte in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale (art. 33, commi 2 e 3, DPR n. 445/2000). Si fa presente, infine, che la procedura di asseveramento delle traduzioni, con giuramento prestato dal traduttore innanzi ad un notaio o ad un cancelliere, non può essere evitata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal traduttore.
- (11) DD 25.11.1997 (GU n. 278 del 28.11.1997) Controllo di conformità ai sensi degli articoli 75 e 77 del Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

- **non idoneo**, all'azienda non possono essere rilasciati certificati di approvazione del tipo o di omologazione;
- **idoneo con riserva**, all'azienda possono essere rilasciati certificati di approvazione del tipo o di omologazione ma essa dovrà essere sottoposta ad una nuova visita ispettiva, nei tempi stabiliti dalla commissione, finalizzata a verificare l'eliminazione degli aspetti negativi rilevati;
- **idoneo**, all'azienda possono essere rilasciati certificati di approvazione del tipo o di omologazione; la data della successiva visita, se necessaria, verrà stabilita in funzione dei termini normativi in vigore.

Completata questa prima fase, che anche se appare complessa può esaurirsi in un lasso di tempo estremamente ridotto, o nel corso di ultimazione della stessa, è possibile presentare presso il centro che sta effettuando l'accreditamento la richiesta di approvazione od omologazione.

Merita a questo punto soffermarci un attimo per meglio evidenziare la differenza tra approvazione del tipo ed omologazione ai sensi del decreto dirigenziale.

Per quanto previsto nel Codice infatti entrambi i documenti permettono l'immatricolazione di un veicolo (risultando quindi dei documenti completi e definitivi); nel primo caso l'idoneità alla circolazione, e quindi all'impiego, è stata verificata per il singolo esemplare, nel secondo caso invece l'idoneità è certificata da costruttore stesso.

In questo contesto invece, le definizioni "certificato di approvazione" e "certificato di omologazione" acquistano un significato diverso da quanto è indicato nel Codice della strada; in apparenza sono entrambi atti di riconoscimento di completa rispondenza alle norme che porta all'autorizzazione a riprodurre in serie l'oggetto omologato come sancito dal Codice della strada, in realtà questa autorizzazione è sottoposta ad alcuni vincoli come sarà illustrato nell'analisi della fase legata all'immissione sul mercato.

II° FASE : Richiesta di approvazione/omologazione

Questa fase ha inizio con la presentazione, della domanda di approvazione o omologazione (12).

La domanda deve essere presentata in conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale n. 277/2001 (6) per le entità tecniche; questo comporta che la domanda, presentata da parte del costruttore o da un suo rappresentante accreditato, sia:

- in triplice copia, di cui una in bollo (13), e redatta su modello predefinito (14);

(6) Decreto modificato ed aggiornato dal decreto ministeriale 13 agosto 2004.

(12) Da questo momento, non differenziandosi le procedure nei due casi, verrà utilizzato il termine omologazione per intendere entrambe le definizioni normativa.

(13) Può essere applicata una marca da bollo da • 11 direttamente su una copia della domanda oppure il bollo può essere pagato mediante versamento in conto corrente postale assieme al bollo di rilascio del certificato.

(14) V. fac-simile dedotto per adattamento da quanto previsto dal DM 2.5.2001 n. 277, riprodotto in appendice.

- completa dei versamenti previsti ai sensi della legge 1.12.1986 n. 870 (v. paragrafo specifico);
- corredata della documentazione informativa completa di tutti gli elementi necessari per la redazione del processo-verbale di prova, come indicato nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR in triplice copia (15);
- eventualmente integrata, su richiesta del CPA interessato, della documentazione di specificazione di particolari caratteristiche tecniche, o la presentazione di calcoli di verifica (16).

L'art. 3 comma 2) lettera b) del DD 10.06.2004 prevede inoltre che alla domanda sia allegata la certificazione della valutazione del sistema di gestione per la qualità relativa alla fabbricazione o al ricondizionamento degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR rilasciata da un ente accreditato ed in corso di validità. Questa richiesta, i cui aspetti sono stati già trattati nella fase I, può ritenersi soddisfatta a priori dalla certificazione d'azienda già conseguita; si può pertanto ometterne la presentazione.

2.4 Versamenti e tariffe

La domanda di approvazione/omologazione deve essere corredata, come già evidenziato, dei versamenti relativi alle operazioni richieste; in particolare per i casi in esame devono essere effettuati i seguenti versamenti:

- € 41,30 sul conto corrente postale n. 9001;
- € 11 o € 22 sul conto corrente postale n. 4028 (v. nota 13).

È evidente che questi versamenti non coprono i costi relativi alle verifiche tecniche; il decreto prevede che il fabbricante metta a disposizione del CPA il personale e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle prove e saranno pertanto a suo carico tutti i costi compresi quelli del personale tecnico dell'amministrazione incaricato delle prove.

III° FASE: Verifiche tecniche e rilascio del certificato

Presentata la domanda e la documentazione informativa (17) il funzionario incaricato del CPA esamina la documentazione e richiede al responsabile tecnico, se lo ritiene necessario, i chiarimenti del caso.

Contrariamente a quanto si crede la fase delle verifiche tecniche viene gestita congiuntamente fra il tecnico del costruttore, il tecnico del CPA ed il personale di eventuali laboratori coinvolti; viene pertanto stilato un programma di lavoro in funzione della tipologia di prove che devono essere eseguite.

Le prove non sono differenziate in funzione della richiesta di approvazio-

(15) Nonostante la norma preveda tre copie della documentazione, esse sono necessarie solo nel caso di approvazione/omologazione nazionale, cioè rilasciata dai competenti uffici centrali del ministero; nei restanti casi in cui le certificazioni sono rilasciate direttamente a cura del CPA sono sufficienti due copie di documentazione.

(16) Ai sensi della normativa in vigore i calcoli presentati sono in effetti "depositati" in quanto il tecnico che li sottoscrive ne assume la completa responsabilità civile e penale.

(17) Poiché nel corso delle operazioni può ragionevolmente verificarsi che la documentazione non sia esatta, quella presentata inizialmente viene considerata come una bozza da modificare secondo i rilevamenti e le prove eseguiti.

ne o di omologazione, ma in funzione della tipologia di imballaggio, grande imballaggio o GIR presentato.

Sulla tipologia di prove può influire il livello certificativo richiesto nel senso che le prove per ammettere il trasporto di materie appartenenti al gruppo di imballaggio I possono risultare, almeno nella forma, più complesse delle prove per il trasporto di materie appartenenti al gruppo di imballaggio III.

Questa è la fase più complessa di tutta l'operazione di approvazione/omologazione in quanto la preparazione dei prototipi può richiedere molto tempo in quanto possono dover essere condizionati (18).

Le prove devono essere eseguite utilizzando un numero sufficiente (spesso il numero è codificato) di esemplari ed i risultati di prova devono essere registrati, valutati e certificati attraverso un processo verbale.

Non è possibile determinare in assoluto il tempo necessario a portare a compimento questa fase; può oscillare da un giorno (come per es. per un sacco in materiale plastico destinato a contenere materiale granulare) a periodi molto più lunghi come intesi mesi.

Il verbale prodotto al termine di questa fase deve contenere, oltre all'esito delle prove, anche la classificazione mediante il codice dell'imballaggio, grande imballaggio o GIR, un elenco delle materie trasportabili, un esempio della marcatura che dovrà essere adottata.

Questo elenco, la cui forma è funzione del numero di materie ammesse al trasporto nell'imballaggio, deve essere proposto dal costruttore nel documento informativo e viene a posteriori valutato, modificato o confermato in funzione delle prove eseguite o delle verifiche parziali ottenute nel corso del processo.

La fase si conclude con il solo verbale, in caso di esito negativo delle prove (19), diversamente con il rilascio del certificato di approvazione o omologazione.

I certificati hanno una "validità massima delle approvazioni e delle omologazioni di cinque anni". Questa validità limitata del certificato è una novità ma il decreto non ha previsto di indicare sul certificato alcuna scadenza. Una limitazione temporale al certificato è comunque estremamente logica oltre che, a mio parere, non esaustiva.

Ufficializzare un'autorizzazione a produrre in serie un imballaggio per cinque anni significa garantire, per lo stesso periodo di tempo, la costanza della norma di riferimento.

Sappiamo che ciò non può essere vero in quanto gli aggiornamenti dell'ADR hanno una cadenza più frequente (due anni); si potrebbe verificare quindi la situazione di aver autorizzato una produzione non più conforme ai requisiti della norma.

(18) Con questo termine si intendono una serie di operazioni preliminari alle prove; si ricordano per esempio la verifica di compatibilità dei materiali o il preventivo raffreddamento dell'imballaggio.

(19) Il caso è più teorico che pratico infatti nel caso di prove negative è prassi comune di ripetere le prove con nuovi prototipi, riveduti e corretti. Solo nel caso che il costruttore si rifiuti, contro il proprio interesse, di modificare l'imballaggio o nel caso in cui le modifiche comportassero uno stravolgimento del progetto iniziale si giungerebbe alla stesura di verbale negativo.

Imporre quindi un limite alla validità dei certificati ha un senso, meno valida è stata la scelta di imporre un limite che non offre alcuna garanzia.

Meglio sarebbe stato imporre un limite normativo, come fa intuire la parola **massima** prevista nel decreto, nel senso che all'aggiornamento della norma il costruttore mediante una procedura solo amministrativa dimostra il permanere dei requisiti e la correttezza della propria documentazione. Nel caso invece che le modifiche della norma siano state tali da determinare variazioni alla documentazione o al progetto o alle prove eseguite si verrebbe ad instaurare un processo di adeguamento finalizzato allo scopo.

Questa operazione, anche se all'apparenza macchinosa, è, seppure in altri settori omologativi, già applicata con ottimi risultati offrendo anche il vantaggio di garantire un prodotto sempre aggiornato.

Il modello di certificato è definito dal decreto ed è riprodotto (nella stesura predisposta dal CPA di Bologna) in appendice 3).

Allo stesso tempo, per quanto sopra affermato sarebbe consigliabile, come forma di auto-tutela da parte dell'organismo certificatore, aggiungere una nota del seguente tenore: *"Il presente certificato ha validità di cinque anni dalla data di rilascio; è da considerarsi non più valido qualora intervengano modifiche alla normativa di riferimento tali da non ritenersi più valide le prove eseguite."*

Il certificato, sia esso di approvazione o di omologazione, contiene molte informazioni alcune delle quali determinanti per l'utilizzazione dell'imballaggio, del grande imballaggio o del GIR.

La loro esplicitazione sul certificato presuppone che queste informazioni siano prima contenute nella documentazione informativa e poi verificate in sede di prova; esse sono:

Codice:	Capacità massima:
Sigla:	Tara
Tipo:	Tara comprensiva di accessori:
Tipo fabbricazione:	Massa lorda:
Materiale:	Dimensioni esterne:
Spessore minimo:	Sistemi di presa:
Chiusure:	Dispositivi particolari:
Materie Trasportabili:	
Stato fisico (liquido/solido);	Densità: kg/l
Gruppo (I, II o III):	Tensione di vapore a 50° C: kPa

Sul certificato è poi riportato il fac-simile di marcatura; la sua struttura e composizione sono quelli previsti nella norma, e del tipo rappresentato a fianco.



Questo simbolo rende esplicito che nella progettazione, costruzione, prova e approvazione è stata rispettata una norma emanata dagli organismi tecnici dell'Onu.



Questa parte contiene tutte le altre informazioni nella forma prevista nelle specifiche sezioni dell'ADR; nello specifico nelle sezioni:

- 6.1.3.1 per gli imballaggi,

- 6.3.1.1 per gli imballaggi per materie della classe 6.2,
- 6.6.3.1 per i grandi imballaggi,
- 6.5.2.1.1 per i GIR.

Esempi di marcatura per gli imballaggi:

u **4G/Y148/S/05** Cassa di cartone /Per materie appartenenti al gruppo di
n **I/CPABO0010-05-XXX SpA** imballaggio I, II Con massa lorda massima ammissibile
 di 148 kg / per materie solide /Costruito nel 2005 /
 Approvato in Italia dal CPA di Bologna con certificato
 numero 0010 del 2005 /Prodotto dalla Ditta XXX SpA

u **1A1/Y1.4/150/04** Fusto in acciaio /Per materie liquide appartenenti al gruppo di
n **NL/VL854** imballaggio I, II con densità massima ammissibile di 1.4 kg/lit /
 collaudato ad una pressione idraulica di 150 kPa /Costruito nel
 2004 /Approvato in Olanda /Prodotto dalla Ditta VL854

Esempi di marcatura per gli imballaggi destinati alle materie della classe 6.2:

u **4G/CLASSE 6.2/05** Cassa di cartone / Per materie appartenenti alla classe
n **I/CPABO0012-05-XXX SpA** 6.2 /Costruito nel 2005 /Approvato in Italia dal CPA di
 Bologna con certificato numero 0012 del 2005 /Prodotto
 dalla Ditta XXX SpA

Esempi di marcatura per i grandi imballaggi:

u **50H/X/04 05/I/CPABO0020-05-ZZZ SpA** Grande imballaggio rigido / Per materie ap-
n **0/750** partenenti al gruppo di imballaggio I, II, III /
 Costruito nel mese di aprile 2005 /Approvato
 in Italia dal CPA di Bologna con certificato
 numero 0020 del 2005 /Prodotto dalla Ditta
 ZZZ SpA /Non può essere impilato / Con
 massa lorda massima ammissibile di 750 kg

Esempi di marcatura per i GIR:

u **31H1/Z/05 06/I/CPABO0035-05-ZZZ SpA** GIR in plastica rigida, con equipaggiamento
n **10800/1200** di struttura, per liquidi /Appartenenti al grup-
 po di imballaggio III /Costruito nel mese di
 maggio 2006 /Omologato in Italia dal CPA di
 Bologna con certificato numero 0035 del 2005
 /Prodotto dalla Ditta ZZZ SpA /Collaudato
 per un carico di impilamento di 10.800 kg /
 Con massa lorda massima ammissibile di
 1200 kg

IV° FASE: Verifiche preliminari all'immissione dei prodotti sul mercato

Questa fase non è sempre presente in quanto soltanto alcuni GIR (20)

- (20) **Ispezioni:** ogni GIR metallico, GIR di plastica rigida o GIR composito, destinato al trasporto di materie liquide o solide caricate o scaricate sotto pressione deve essere sottoposto alla prova di tenuta come prova iniziale, inoltre deve essere ispezionato a soddisfazione dell'autorità competente:
- a) prima della sua messa in servizio, e in seguito almeno ogni cinque anni, per quanto concerne:
 - i) la conformità al prototipo, compresa la marcatura;
 - ii) lo stato interno ed esterno;
 - iii) il buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio;
 - b) ad intervalli non superiori a due anni e mezzo, per quanto concerne:
 - i) lo stato esterno;
 - ii) il buon funzionamento dell'equipaggiamento di servizio.

necessitano di **ispezioni iniziali per la messa in servizio** (oltre che di prove periodiche e straordinarie).

L'ufficio competente a ricevere e soddisfare, presentate dal *proprietario*, le richieste di ispezioni iniziali per la messa in servizio è un ufficio locale del SIIT-trasporti.

Perché il decreto parla di proprietario e non di produttore?

Probabilmente il motivo risiede nella constatazione che "l'oggetto GIR" necessita di verifica, prova iniziale e marcatura soltanto nel caso sia adibito al trasporto di merci pericolose.

La destinazione d'uso può venire pertanto decisa solo dopo la vendita/acquisto; in questo senso il *proprietario* è identificabile col **detentore**.

Ma anche il *produttore* riveste la figura di **detentore**, almeno per il periodo di giacenza in deposito del GIR appena costruito; risulta, a mio parere, quindi lecito e plausibile che anche il produttore possa richiedere le ispezioni iniziali per la messa in servizio.

Questa possibilità si trasforma in un servizio ai propri clienti ed in una semplificazione procedurale specialmente in considerazione delle ridotte dimensioni delle aziende italiane.

Delle ispezioni iniziali (e delle prove periodiche e straordinarie) dei GIR, effettuate secondo le prescrizioni del capitolo 6.5 dell'ADR, è redatto un processo verbale; una copia del processo-verbale è trattenuto agli atti dell'ufficio.

3 APPENDICE

3.1 DD 10.6.2004

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DECRETO DIRIGENZIALE 10 giugno 2004

(G.U. n. 146 del 24.6.2004)

Procedure per l'approvazione di imballaggi, di GIR e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI**

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 2 maggio 2001, n. 277, che reca le disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea, in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE modificando ad integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B, della medesima direttiva n. 94/55/CE e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, con il quale è stata recepita la direttiva n. 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose e successive modificazioni;

Considerato che i capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR recano le norme tecniche per l'approvazione degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonché l'omologazione dei grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR) destinati al trasporto delle merci pericolose;

Considerato che il precitato decreto ministeriale del 3 maggio 2001 (6) al comma 2 dell'art. 7 dispone che le disposizioni applicative, necessarie per dare attuazione al medesimo, siano emanate con provvedimenti del Dipartimento dei trasporti terrestri;

Decreta:

Art. 1

Definizioni e campo di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si definiscono:

- a) "imballaggi" i recipienti ed i contenitori destinati al trasporto di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui ai capitoli 6.1 e 6.3 dell'ADR;
- b) "GIR" i grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose, come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.5 dell'ADR;
- c) "grandi imballaggi" gli imballaggi esterni contenenti gli oggetti o degli imballaggi interni come definiti dall'ADR e soggetti alle prescrizioni di cui al capitolo 6.6 dell'ADR;

- d) "Centri", il centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi ed i centri prova autoveicoli;
- e) "U.P." gli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;
- f) "fabbricanti", i soggetti - persone giuridiche o fisiche responsabili della costruzione o del ricondizionamento degli imballaggi, del GIR e dei grandi imballaggi.

2. Il presente decreto si applica agli imballaggi, ai GIR e ai grandi imballaggi destinati al trasporto di materie pericolose ad esclusione di quelle della classe 2 e della classe 7 secondo le disposizioni dell'ADR.

3. Ai fini della procedura amministrativa gli imballaggi, i GIR ed i grandi imballaggi sono equiparati alle entità tecniche di cui al decreto ministeriale del 2 maggio 2001, n. 277.

Art. 2

Competenze

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le competenze dei centri riguardano:

- a) il rilascio e la revoca dell'approvazione del tipo degli imballaggi e dei grandi imballaggi, nonché dell'omologazione dei GIR;
- b) l'effettuazione delle previste prove per il rilascio delle approvazioni degli imballaggi, grandi imballaggi ed omologazioni di GIR;
- c) la verifica della conformità degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR alle prescrizioni previste dall'ADR.

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le competenze degli U.P. riguardano:

- a) l'effettuazione delle prove e verifiche iniziali per la immissione in servizio, le ispezioni periodiche e le ispezioni straordinarie dei GIR omologati.

Art. 3

Domanda e documentazione

1. Le richieste di approvazione del tipo degli imballaggi e dei grandi imballaggi nonché dell'omologazione dei GIR sono presentate in conformità a quanto previsto nel decreto ministeriale n. 277 del 2 maggio 2001, per le entità tecniche.

2. Alla richiesta è inoltre allegata:

- a) la documentazione informativa completa di tutti gli elementi necessari per la redazione del processo-verbale di prova, come indicato nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR; è facoltà del centro richiedere, ad integrazione della documentazione, la specificazione di ulteriori caratteristiche tecniche illustrative, o la presentazione di calcoli di verifica;
- b) la certificazione della valutazione del sistema di gestione per la qualità relativa alla fabbricazione o al ricondizionamento degli imballaggi, dei grandi imballaggi e dei GIR rilasciata da un ente accreditato ed in corso di validità.

Art. 4

Verifiche e prove

1. Completata l'istruttoria relativa alla richiesta, il centro cura l'effettuazione delle verifiche e prove previste nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR.
2. Il fabbricante mette a disposizione del centro i prototipi degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi, nonché il personale e le attrezzature necessarie per l'effettuazione delle prove.
3. A seguito del completamento delle verifiche e prove è redatto un apposito verbale, in cui vengono riportati gli esiti delle stesse.
4. Un modello indicativo del certificato, riguardante l'approvazione/omologazione degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi, è riportato nell'allegato 2.
5. La ripetizione delle prove ove prevista dall'ADR è disposta dal centro che ha rilasciato l'approvazione e/o l'omologazione.

Art. 5

Marcatura

1. Ad ogni tipo di imballaggio e di grande imballaggio approvato, nonché ad ogni GIR omologato è attribuito un codice di identificazione alfanumerico, redatto secondo le modalità previste nei capitoli 6.1, 6.3, 6.5 e 6.6 dell'ADR, identificato quale marcatura.
2. Il campo destinato al nome del fabbricante deve essere conforme alle indicazioni riportate nell'allegato 1.

Art. 6

Rilascio delle approvazioni e omologazioni

1. Nel caso di approvazione di imballaggi o di grandi imballaggi il centro emette un certificato di approvazione recante la marcatura attribuita ad esso.
2. Nel caso di omologazioni di GIR il centro emette un certificato di omologazione recante la marcatura attribuita ad esso.
3. La validità massima delle approvazioni e delle omologazioni è di cinque anni.

Art. 7

Ispezioni iniziali per la messa in servizio e prove periodiche e straordinarie dei GIR

1. Le richieste di ispezioni iniziali per la messa in servizio e di prove periodiche e straordinarie dei GIR, sono presentate dal proprietario degli stessi ad un U.P.
2. Le ispezioni iniziali e le prove periodiche e straordinarie dei GIR sono effettuate secondo le prescrizioni del capitolo 6.5 dell'ADR.
3. Le ispezioni straordinarie dei GIR, a seguito danneggiamento, devono essere precedute da una visita preventiva per accertarne la possibilità di ripristino secondo il tipo omologato.
4. Delle ispezioni iniziali e delle prove periodiche e straordinarie dei GIR

è redatto un processo verbale; una copia del processo-verbale è trattenuto agli atti dell'ufficio.

Art. 8

Conformità della produzione e notifica delle decisioni e dei ricorsi

1. Ai fini della conformità della produzione e notifica delle decisioni e dei ricorsi si applicano le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 2 maggio 2001, n. 277.

Roma, 10 giugno 2004

Il capo del Dipartimento: FUMERO

Allegato 1 al DD 10.6.2004

Il campo destinato al nome del fabbricante all'interno della marcatura deve contenere le seguenti indicazioni :

.../CPAPR0000-AA-nome o sigle fabbricatel...

Dove :

- > PR : sigla automobilistica della sede del CPA;
- > 0000 : numero progressivo relativo all'approvazione o all'omologazione rilasciato dal CPA nell'anno;
- > AA : ultime due distintive dell'anno del rilascio dell'approvazione o dell'omologazione.

ESEMPIO DI MARCATURA :



MODELLO INDICATIVO

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
 Centro prova autoveicoli di
 Certificato riguardante^(*):
 l'approvazione/l'omologazione
 imballaggio / grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / grande imballaggio

Vista la domanda presentata in data dalla Ditta intesa ad ottenere l'approvazione / l'omologazione dell' imballaggio / grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / grande imballaggio;

Visti gli elaborati tutti;

Visto il processo-verbale delle prove, protocollo nr....., emesso in data..... del Centro prova autoveicoli di che soddisfa le prescrizioni contenute nelle normative di riferimento di seguito richiamate;

Si dichiara approvato / omologato

l'imballaggio /il grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) /il grande imballaggio sulla base delle seguenti normative :.....;

Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo approvato / omologato e debbono portare impressa la seguente marcatura:



l /

Per l' imballaggio / il grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / il grande imballaggio è autorizzata l'apposizione della marcatura di cui sopra.

Descrizione degli imballaggio /del grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / del grande imballaggio :

Codice :.....	Capacità massima:.....
Sigla:.....	Tara :.....
Tipo:.....	Tara comprensiva di accessori:.....
Tipo fabbricazione:.....	Massa lorda:
Materiale :.....	Dimensioni esterne:.....
Caratteristiche materiale:.....	Sistemi di presa :.....
Spessore minimo:.....	Dispositivi particolari:.....
Chiusure:.....	

Materie Trasportabili:

Stato fisico (liquido/solido) :.....	Densità :.....Kg/l
Gruppo (I , II o III):.....	Tensione di vapore a 50° C:.....KPa

Copia del presente certificato di approvazione / omologazione deve essere messo a disposizione dell'utilizzatore unitamente al processo-verbale di prova che ne costituisce parte integrante.

....., li

IL DIRETTORE

^(*) Cancellare ciò che non ricorre

3.2 Modulo di nomina

OGGETTO: **Nomine e deleghe. Deposito firme.**

Il sottoscritto nato a
il e residente a Via.....
nella sua qualità di Legale rappresentante della
dichiara che:

1. Responsabile dell'Ufficio Tecnico della casa costruttrice, per quanto concerne le questioni relative all'omologazione dei veicoli o dei dispositivi, autorizzato a sottoscrivere la scheda informativa, la relazione tecnica e gli eventuali schemi e disegni da presentare a corredo della domanda di omologazione, è il:

Sig. nato a il
e residente in Via

quale responsabile tecnico della medesima;

2. Le persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di conformità ed i certificati di origine relativi ai veicoli prodotti dalla suddetta casa costruttrice ed incaricate della trattazione delle pratiche di omologazione presso il Centro Prove Autoveicoli sono, rispettivamente:

1. Sig. nato a il
e residente in Via

incaricato della firma delle dichiarazioni di conformità.

2. Sig. nato a il
e residente in Via

incaricato della firma delle domande di omologazione.

3. Sig. nato a il
e residente in Via

incaricato della trattazione delle pratiche di omologazione presso il Centro Prove Autoveicoli di

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante le deleghe conferite.
Si sottoscrive per adesione e deposito delle firme autografe.

Firma legale rappresentante.....

Firma responsabile Ufficio Tecnico

Firma deleg. dom. omologaz.

Firma deleg. dich. confor.

Firma deleg. tratt. pratiche

(segue autentica firme)

3.3 Modulo di nomina

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

.....

OGGETTO: **Nomina del responsabile tecnico.**

Il sottoscritto nato a il..... residente a
..... Via..... nella sua qualifica di Legale Rappresentante
della..... con sede in

Via..... nomina quale Responsabile Tecnico il Sig.
nato a..... il..... e residente a

Via munito del titolo di [1] debitamente
abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'Albo

di..... al n. [2], (oppure dipendente di questa) [3] il
quale sottoscriverà gli elaborati tecnici allegati alle domande di omologazioni.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione riguardante la delega conferita al Tecnico sopra citato.

li,

Firma

[1] Ingegnere (art. 51 Reg. R. D. 23.10.1925 n. 1537) o Perito Industriale, se non si richiede la conoscenza del calcolo infinitesimale (art. 16 Reg. R.D. 11.02.1929 n. 275).

[2] L'iscrizione all'albo è necessaria solo per i professionisti non dipendenti della Ditta richiedente l'omologazione (l'abilitazione all'esercizio della professione è sempre obbligatoria).

[3] Dipennare se non ricorre.

3.4 Modulo di accettazione

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
.....

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione dell'incarico di "Responsabile Tecnico" e deposito firma.
Il sottoscritto nato a
il e residente a Via in possesso del
titolo di studio di [1] e debitamente abilitato
all'esercizio della professione, Codice fiscale dichiara di accettare
l'incarico di "Responsabile Tecnico" conferito dalla con sede in
..... Via della quale il sottoscritto è
dipendente, relativo alla progettazione e costruzione dei veicoli costruiti in serie dalla medesima
casa costruttrice e da sottoporre all'omologazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e di sottoscrivere gli elaborati tecnici.

Deposita all'uopo la propria firma.

Allega certificato di abilitazione professionale e si impegna a comunicare qualsiasi variazione
relativa alla propria posizione professionale.

li,

Firma

[1] Ingegnere o perito industriale.

3.5 Modulo di accettazione

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
.....

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione dell'incarico di "Responsabile Tecnico" e deposito firma.
Il sottoscritto nato a
il e residente a Via in possesso del
titolo di studio di [1] e debitamente abilitato
all'esercizio della professione, iscritto all'Albo professionale degli/dei
[1] Codice fiscale dichiara di accettare l'incarico di
"Responsabile Tecnico" conferito dalla con sede
in Via della quale il
sottoscritto non è dipendente, relativo alla progettazione e costruzione dei veicoli costruiti in serie
dalla medesima casa costruttrice e da sottoporre all'omologazione presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e di sottoscrivere gli elaborati tecnici.

Deposita all'uopo la propria firma e l'impronta del timbro professionale.

Allega certificato di iscrizione all'Albo [2] e si impegna a comunicare qualsiasi variazione
relativa alla propria posizione professionale.

li,

TIMBRO

Firma

[1] Ingegnere o perito industriale.

[2] Il certificato di iscrizione all'Albo Professionale dovrà essere rinnovato ogni anno.

3.6 Schema domanda (elaborato dal Centro Prova Autoveicoli di Bologna)

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
S.I.I.T. n.4 EMILIA ROMAGNA e MARCHE
SETTORE TRASPORTI
Sezione di Bologna
(ex Centro Prova Autoveicoli)

La sottoscritta Ditta....., con sede in rivolge istanza affinché l'entità tecnica.. IMBALLAGGIO / GIR [1] nel tipo di seguito indicato, possa ottenere, ai sensi del Decreto Dirigenziale 10.06.2004 e della Direttiva in vigore relativa al trasporto di merci pericolose su strada:

L'APPROVAZIONE - L'OMOLOGAZIONE [1]

TIPO	N° MARCA OPERATIVA [2]	DATA VERSAMENTO	CODICE TARIFFA [2]
.....

Si uniscono gli attestati dei versamenti previsti dalla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986 n. 870 e successive modifiche e integrazioni

Si dichiara che per la stessa omologazione non è stata presentata analoga domanda presso un altro ex Centro Prova Autoveicoli.

Si dichiara che il luogo prescelto per l'effettuazione delle prove è[4]

Si riserva di presentare la documentazione tecnica mancante [3].

....., li

Il richiedente

.....

[1] Depennare i casi che non ricorrono ricordando che si tratta di Approvazione per gli IMBALLAGGI e di Omologazione per GIR

[2] Da completare a cura del Centro

[3] Depennare nel caso in cui non ricorra

[4] Non compilare nel caso il luogo di prova coincida con la sede della ditta richiedente

3.7 Modello di certificato (elaborato dal Centro Prova Autoveicoli di Bologna)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 S.I.I.T. n. 4 EMILIA ROMAGNA – MARCHE Sez. TRASPORTI
 Centro prova Autoveicoli di BOLOGNA
 Certificato riguardante:

L'APPROVAZIONE/L'OMOLOGAZIONE(°)

Imballaggio / grande imballaggio / grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) (°)

Vista la domanda presentata in data dalla Ditta intesa ad ottenere l'approvazione/ l'omologazione(°) dell' imballaggio /grande imballaggio /grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) (°);

Visti gli elaborati tutti;

Visto il processo-verbale delle prove, n..... emesso in data..... dal Centro prova Autoveicoli di Bologna che soddisfa le prescrizioni contenute nelle normative di riferimento di seguito richiamate;

Si dichiara

APPROVATO / OMOLOGATO (°)

l'imballaggio/ il grande imballaggio / il grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) (°) sulla base delle seguenti normative :

- Decreto Dirigenziale 10.06.2004;
- Direttiva 2004/111/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada.

Gli esemplari prodotti debbono essere conformi al tipo approvato/omologato (°) e debbono portare impressa la seguente marcatura:



.....
.....

Per l'imballaggio/il grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / il grande imballaggio (°) è autorizzata l'apposizione della marcatura di cui sopra.

Descrizione degli imballaggi /del grande recipiente per il trasporto alla rinfusa (GIR) / del grande imballaggio (°) :

Codice:.....	Capacità massima:
Sigla:.....	Tara.....
Tipo:.....	Tara comprensiva di accessori:.....
Tipo fabbricazione:.....	Massa lorda:
Materiale:	Dimensioni esterne:
Spessore minimo:	Sistemi di presa :.....
Chiusure:.....	Dispositivi particolari:
Materie Trasportabili:	
Stato fisico (liquido/solido) :	Densità :
Gruppo (I, II o III):	Tensione di vapore a 50° C :

Copia del presente certificato di approvazione/omologazione (°) deve essere messo a disposizione dell'utilizzatore unitamente al processo-verbale di prova che ne costituisce parte integrante.

Bologna il.....

IL DIRETTORE del C.P.A.

(°) Cancellare ciò che non ricorre